

TRIBUNALE DI FORLÌ

Sezione Lavoro

* * * * *

RICORSO EX ART 414 CPC CON ISTANZA DI NOTIFICA EX ART. 151 C.P.C.

Per la Sig.ra **ROSSI LUCREZIA**, c.f. RSS LRZ 98T45 C573P, nata a Cesena (FC) il 5 Dicembre 1998 e residente in Sarsina (FC), Località Sorbano Ponte n. 20-1, rappresentata e difesa, unitamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Carmela Moriconi (c.f. MRCCML86C53F839F) e Giovanni Del Testa (c.f. DLTGNN93S04C573P), giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliata presso lo studio degli scriventi difensori, in Cesena (FC), Via Madonna dello Schioppo n.788 (si dichiara di voler ricevere le comunicazioni e le notificazioni del presente procedimento via fax al seguente numero: 0547/71791299 o indirizzi pec: carmela.moriconi@ordineavvocatiforlicesena.eu; giovanni.deltesta@ordineavvocatiforlicesena.eu)

- Ricorrente -

CONTRO

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO (c.f. 80185250588), in persona del suo Ministro pro tempore, con sede in Viale Trastevere, 76/A - Roma (RM) con domicilio digitale presso la PEC: urp@postacert.istruzione.it e con domicilio ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, Via A. Testoni n. 6, avente domicilio digitale alla casella pec: ads.bo@mailcert.avvocaturastato.it

ed in ogni caso contro

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'EMILIA ROMAGNA, DIREZIONE GENERALE in persona del suo Dirigente pro-tempore (C.F. 80062970373), corrente in Via de' Castagnoli, 1 40126 Bologna (BO) PEC: drer@postacert.istruzione.it; con domicilio ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, Via A. Testoni n. 6, avente domicilio digitale alla casella pec: ads.bo@mailcert.avvocaturastato.it

nonché



**UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DELL'EMILIA ROMAGNA - UFFICIO VII,
AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI FORLÌ-CESENA**
(c.f.92086100408), in persona del suo Dirigente pro tempore, con sede in Viale Salinatore, 24,
47121 Forlì (FC), PEC: csafo@postacert.istruzione.it; con domicilio ex lege presso l'Avvocatura
Distrettuale dello Stato di Bologna, Via A. Testoni n. 6, avente domicilio digitale alla casella pec:
ads.bo@mailcert.avvocaturastato.it

E NEI CONFRONTI

del personale inserito nelle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia del personale
ATA, graduatorie gestite dall'UFFICIO VII, AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA
DI FORLÌ-CESENA, per il triennio 2021-2024

OGGETTO

Riconoscimento e attribuzione, nella graduatoria del personale ATA, profilo di assistente am-
ministrativo/tecnico e collaboratore scolastico, del maggiore punteggio per il titolo di servizio ci-
vile svolto dalla ricorrente.

FATTO

1) L'odierna ricorrente in data 08/04/2021 inoltrava domanda per il triennio scolastico
2021/2024 per l'iscrizione nelle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia del personale
ATA (DOC.1), relativamente alle posizioni di Collaboratore Scolastico, Assistente Amministrati-
vo ed Assistente Tecnico.

2) A tal proposito, dunque, la Sig.ra Rossi indicava, per l'attribuzione del punteggio ne-
cessario ad essere inserita nelle graduatorie di riferimento, di essere in possesso del titolo di stu-
dio conseguito nel 2017 (diploma di maturità), nonché di aver svolto, dal 13/9/2017 al
12/09/2018, il servizio civile volontario, per complessivi 365 giorni (doc.2).

3) Conseguentemente, la stessa veniva inserita nelle suddette graduatorie, con il ricono-
scimento del punteggio complessivo di 7,30 in quanto il titolo di studio incideva per 6,70 punti
ed il servizio civile svolto soltanto nella misura di 0.60 punti (doc.3).



4) Alla luce di quanto sopra, la Sig.ra Rossi veniva collocata dall'Istituto Comprensivo "Valle Savio", corrente in Viale Matteotti, 73 - 47025 Mercato Saraceno (FC) alla posizione n.1300 in graduatoria (doc.4).

5) Per quanto concerne l'Istituto Comprensivo di Sogliano al Rubicone corrente in Via A. Moro, 6 47030 - Sogliano al Rubicone (FC), veniva collocata alla posizione n. 1191 in graduatoria (doc.4).

6) Infine, per quanto concerne l'Istituto Comprensivo di Bagno di Romagna, corrente in Via Nazario Sauro, 1 - San Piero in Bagno - 47021 Bagno di Romagna (FC), veniva collocata alla posizione n. 1217 in graduatoria (doc.4).

7) In tutti i casi, si tratta di un posizionamento che, ad oggi, ancora non le permette di accedere ad alcun impiego ATA.

8) Si precisa che nell'elaborazione delle suddette graduatorie, il punteggio assegnato alla odierna ricorrente non teneva affatto conto dell'attività prestata in qualità di servizio civile, subendo un mancato riconoscimento di ben 6 punti, che – se le fossero stati correttamente attribuiti- le avrebbero certamente permesso un posizionamento matematicamente più favorevole, potendo contare su ben 12,70 punti per ciascun profilo professionale.

9) Da informazioni assunte presso gli istituti di interesse della ricorrente, è emerso che ad oggi sono stati chiamati a prestare servizio coloro che si sono visti riconoscere un punteggio inferiore a quello effettivamente spettante alla ricorrente, conseguentemente, la Sig.ra Rossi sarebbe stata certamente chiamata prima di questi, in quanto avrebbe potuto vantare il maggior punteggio sopra richiamato ed ingiustamente non riconosciute.

10) La valutazione del servizio civile adottata dal MIUR, con il decreto n. 50/2021 nel suo Allegato A, punto A, nonché nelle rispettive tabelle di valutazione dei titoli A/1 e A/5 (doc.5), viola i chiari disposti normativi, anche di rango costituzionale, così come confermato dal pacifico orientamento della Suprema Corte di Cassazione (cfr. Cass. civ., ordinanza n. 33151/2021; Cass. Civ.,ordinanza n. 5679/2020 del 02.03.2020); pertanto, la mancata assegnazione del corretto punteggio lede fortemente i diritti soggettivi della ricorrente.



Tutto ciò premesso in fatto, la Sig.ra Rossi Lucrezia, con il patrocinio degli scriventi procuratori, agisce in giudizio per ottenere il legittimo punteggio con la conseguente corretta collocazione nella graduatoria di terza fascia del personale ATA -profilo di assistente amministrativo/tecnico e collaboratore scolastico - pubblicate dall'Istituto Comprensivo "Valle Savio" di Mercato Saraceno (FC), dall'Istituto Comprensivo di Sogliano al Rubicone (FC) e dall'Istituto Comprensivo di Bagno di Romagna (FC) sopra indicati, valide per il triennio 2021/2024, per le seguenti ragioni in

DIRITTO

I- IN VIA PRELIMINARE: SULLA GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO

Preliminarmente, siano concesse brevi, benché necessarie, considerazioni in ordine alla giurisdizione del Giudice del Lavoro adito a decidere la controversia *de qua*.

L'art. 8, comma 4, del D.M. n. 50 del 03.03.2021 stabilisce chiaramente che, dopo l'approvazione delle graduatorie definitive, “(...) *la graduatoria è impugnabile con ricorso giurisdizionale al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro*”.

Sul punto, peraltro, deve evidenziarsi che la giurisprudenza è pacifica nell'affermare, in materia di graduatorie permanenti del personale della scuola e con riferimento alle controversie promosse per l'accertamento del diritto al collocamento nelle stesse, ai sensi del D.Lgs. 16 aprile 1994 n. 297, e successive modificazioni, che la giurisdizione spetta al Giudice ordinario (cfr. Cass. civ., Sez. Unite, ord. n. 16756 del 23.07.2014; Cass. civ., Sez. Unite, n. 3032/2011).

A ben vedere, infatti, la controversia di cui trattasi non inerisce a procedure concorsuali, bensì soltanto al corretto posizionamento in una graduatoria preordinata al conferimento di posti di lavoro che si rendano, progressivamente, disponibili.

Si rileva, altresì, che per l'individuazione del Giudice dotato della corretta giurisdizione in materia, occorre avere riguardo al *petitum* sostanziale della controversia, come pure reiteratamente evidenziato dai Giudici di legittimità (Cassazione, Sezioni Unite civili, Ordinanza 9 dicembre 2019 n. 32112; si veda anche Cassazione, Sezioni Unite, sentenza 3-21 maggio 2014 n. 11229), e che tale *petitum* risieda nel complesso delle richieste spiegate e dei fatti allegati.



Nel caso di specie, la domanda giudiziale è specificamente volta all'accertamento del diritto del singolo soggetto al riconoscimento del giusto e corretto punteggio, da assegnare al titolo posseduto, atteso che tale diritto scaturisce direttamente dalla normazione primaria, previa disapplicazione dell'atto amministrativo che preclude la corretta valutazione del titolo posseduto, non perseguendo lo scopo di ottenere l'annullamento di un atto amministrativo generale o di un regolamento ministeriale.

Pertanto, sulla scorta delle anzidette argomentazioni, si reputa che la domanda spiegata dall'odierna ricorrente rientri compiutamente nella giurisdizione del Giudice ordinario.

II – NEL MERITO: SULLA VIOLAZIONE DELL'ART. 569, COMMA 3, DEL D. LGS. N. 297/1994 e DELL'ART. 485, COMMA 7, DEL D. LGS. 297/1994 ; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 DELLA COSTITUZIONE; NONCHÉ VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 2, DEL D.LGS. N. 165/2001.

Come noto, il D.M. n. 50/2021 all'allegato "A" "Tabella Di Valutazione Dei Titoli Culturali E Di Servizio Della Terza Fascia Delle Graduatorie Di Istituto Del Personale A.T.A", nelle avvertenze di cui al punto A, dispone: *"Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge", (prestati tanto in costanza di rapporto di impiego che non), "sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali. È considerato come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali anche il servizio civile volontario svolto dopo l'abolizione dell'obbligo di leva".*

Dalla formulazione sopra riportata discende, ovviamente, che al servizio civile deve vedersi riconosciuta l'attribuzione di un diverso punteggio in seno alla graduatoria in parola.

Infatti, nella Tabella di valutazione titoli di cui all'allegato A/1 (profilo di assistente amministrativo) e A/5 (profilo di collaboratore scolastico) del D.M. n. 50/2021, nei rispettivi punti "B", "Titoli Di Servizio", si attribuiscono 6 punti per ciascun anno di servizio effettivo reso nella medesima qualifica, mentre si attribuiscono 0,60 punti per ciascun anno per il "Servizio prestato alle dirette dipendenze di Amministrazioni statali o Enti locali e nei patronati scolastici". Conseguentemente, al servizio militare di leva e ai servizi assimilati per legge, quando esso è prestato



non in costanza di nomina, come nel caso di specie, viene assegnato un punteggio ridotto pari a 0,60 anziché 6.

Da quanto sopra, emerge, *ictu oculi*, l'evidente disparità di trattamento che non trova giustificazione alcuna sul piano delle leggi, anche di rango costituzionale, attesa la chiara violazione dell'art. 3 Cost. alla luce dell'evidente discriminazione sopra descritta.

Pertanto, si evince che il contrasto della predetta disposizione ministeriale con il disposto dell'art. 569, comma 3, del D. Lgs. n. 297/1994 -Testo Unico della scuola- il quale dispone, ai fini della ricostruzione delle carriere, che *“Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo o il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti”*; parimenti, la disposizione ministeriale viola anche l'art. 485, comma 7, del D. Lgs. 297/1994, che, per il personale docente, dispone la *“validità a tutti gli effetti del servizio militare e del servizio civile”*.

La portata assolutamente generale del terzo comma dell'art. 569 del D.Lgs. 297/1994 **non presenta alcuna limitazione applicativa** e, conseguentemente, deve essere applicato anche alle graduatorie, le quali, benché non si qualificano come concorsi, sono *“selezioni “latu sensu” concorsuali, in quanto aperte ad una pluralità di candidati in competizione tra loro”* (cfr. Corte Cass. 8/02/2011, n. 3032).

Da ciò discende che: *“il riconoscimento del servizio debba necessariamente essere applicato anche alle graduatorie, onde evitare che chi ha compiuto il proprio dovere verso la nazione si trovi poi svantaggiato nelle procedure pubbliche selettive”*(cfr. TAR Lazio, n. 6421/2008).

Tale orientamento è stato ampiamente confermato anche in una recente ordinanza della Suprema Corte (n. 33151/2021), la quale ha vagliato per la disapplicazione *“[...] perché illegittimo, [del] D.M. n. 44 del 2001, art. 2, comma 6, così come ogni altra norma regolamentare, che, disponendo diversamente, consenta la valutazione del solo servizio reso in costanza di rapporto di lavoro, rispetto alle graduatorie ad esaurimento”* (Cass. Civ. Ord. n. 33151/2021; in tal senso, rispetto all'analoga previsione del D.M. n. 42 del 2009, v. Consiglio di Stato, sez. VI, 18 settembre 2015, n. 4343).



Altresì, il Consiglio di Stato ha chiarito, in definitiva, che “[...] il principio di fondo è quello per cui il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera (art. 485 cit.), come anche dell'accesso ai ruoli (art. 2050, comma 1 decreto legislativo n. 66 del 2000), in ogni settore, sia se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, comma 2 cit.), sia se espletati a seguito del semplice conseguimento del titolo per l'iscrizione in graduatoria, in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, rispetto a quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici (art. 2050, comma 1 cit.) (Consiglio di Stato, Sezione VI, n. 2151/2018; n.8213/2019 e n. 8234/2019; Cassazione civile, Sezione Lavoro, ordinanza n.5679/2020).

Tale approccio interpretativo è frutto di una esplicazione orientata dell'art. 569 del D. Lgs. 297/1994, dell'art. 485 D.Lgs. 297/1994 (che riguarda, come già detto, il personale docente), e gli **artt.3 e 97 della Costituzione**, con l'effetto giuridico per il quale chiunque svolga anche il solo servizio civile non deve vedersi discriminato nella partecipazione a concorsi (o procedure assimilate), attesa l'*utilitas* derivante dalle prestazioni svolte a favore dello Stato.

Granitica e quantomai prolifica è la Giurisprudenza sul punto, che riconosce il punteggio pieno di 6 punti, per ogni anno svolto, tanto per il servizio militare quanto per il servizio civile, prestati anche non in costanza di nomina (ex multis: Tribunale di Milano, sentenza n. 1696/2022 del 30/06/2022; Tribunale di Messina sentenza n. 13889/2018; Tribunale di Ravenna, sentenza del 15/04/2014; Tribunale di Verona 5 febbraio 2013, proc. n. 1178/2012; Tribunale Monza, sez. lav., 19/11/2013, n. 812; Tribunale di Venezia, n. 863/2012 del 09/08/2012; Tribunale di Saluzzo, proc n. 133/2012, sentenza del 12/09/2012; Tribunale di Catania, sentenza n. 940 del 10 febbraio 2011; Trib. di Brindisi del 30.12.2011; Tribunale di Napoli, sentenza n. 12678 del 3 maggio 2012; Tribunale di Lucera, sentenza n. 1953/12 del 6 dicembre 2012, Tribunale di Lanciano Sentenza n. 644 del 19 novembre 2012, Tribunale di Agrigento, sentenza n. 900/2014; Tribunale di Busto Arsizio 2016; Tribunale di Mantova sentenza n. 2/2013; Corte d'Appello di Palermo ottobre 2015; Corte d'Appello di Bologna 442 del 1/08/2016; Corte d'appello di L'Aquila sentenza n. 841/2013; Tribunale di Catania ordinanza n. 78 del 20 ottobre 2010).



Quanto all'orientamento del Consiglio di Stato, si richiama l'ordinanza n. 5408/2021, con la quale l'Amministrazione provvedeva a *“rideterminare in aumento il punteggio in graduatoria”* riconoscendo ai ricorrenti il punteggio “pari a 6” punti per il periodo di leva (a cui va certamente equiparato il servizio civile), anche se svolto non in costanza di nomina, permettendogli di stipulare contratti di supplenza, in ragione della migliore collocazione in graduatoria, atteso il consolidamento della loro condizione professionale.

Secondo il Consiglio di Stato, difatti, non è condivisibile l'interpretazione del Ministero per cui soltanto il servizio di leva o i servizi assimilati prestati in costanza di rapporto di lavoro potessero essere valutati con attribuzione di punti 6 per l'anno intero, mentre tale punteggio non spettasse a coloro che avevano espletato il servizio non in costanza di nomina, in quanto ciò è chiaramente discriminatorio e si pone in violazione delle norme sopra emarginate.

Il Consiglio di Stato ha, in definitiva, più volte disposto che l'Amministrazione Scolastica sia tenuta ad adottare atti idonei a riconoscere, nei casi in parola, il punteggio in forma piena (cfr. CDS, Sez. VI, ord. n. 5196 del 24.09.2021; ord. n. 6581 del 10.12.2021).

Cionondimeno, nonostante il predetto, pacifico, orientamento della giurisprudenza, anche di legittimità, è evidente che il Ministero rimanga fermo sulle proprie posizioni, rifiutando di adeguarsi a quanto statuito nelle pronunce giudiziali.

Ad abundantiam e per mero tuziorismo difensivo, sia consentito, inoltre, evidenziare che il D.M. n. 50/2021, (allegato A, punto A, e negli allegati, A/1 e A/5 nei rispettivi punti B), contrasta con il chiaro disposto dell'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, che testualmente recita: *“Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, ...”*.

È lapalissiano che la predetta disposizione legislativa consideri *“amministrazioni pubbliche”* tutte le amministrazioni dello Stato senza differenziazioni di sorta, mentre il decreto ministeriale le differenzia poiché valuta in modo differente (assegnando un punteggio diverso) il servizio civile, benché esso sia stato espletato sempre presso una amministrazione statale.



Sul punto numerosa è la giurisprudenza: in particolare -in una fattispecie riguardante il diritto al riconoscimento di 6 punti anziché di 0,60 che erano assegnati all'aspirante inserito nella graduatoria del personale ATA per il riconoscimento e la relativa valutazione del titolo di servizio prestato presso l'ASL in quanto amministrazione statale-, il Tribunale di Monza, in funzione di Giudice del Lavoro, **ha precisato** che l'art. 1 del T.U. del pubblico impiego di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001 è stato introdotto **al fine di riconoscere un punteggio e agevolare chi ha già dato prova di avere svolto attività lavorativa per la pubblica amministrazione**. Precisamente, *“la norma [...]deve essere interpretata in senso ampio, considerando l'espressione amministrazione statale in senso lato e quindi relativa al concetto di pubblica amministrazione”*, ovvero in senso atecnico, atteso che *“la posizione di collaboratore scolastico non necessita di particolari qualifiche e pertanto non avrebbe senso limitare la valutazione del servizio svolto solo a particolari categorie della pubblica amministrazione stessa”* (Trib. Monza, sez. lav., sent. n. 1145/2015).

Alla luce di quanto premesso, si ritiene che la Sig.ra Rossi abbia il diritto al riconoscimento ed all'attribuzione del punteggio pieno, ed in particolare 6,00 punti, anziché 0,60 per il periodo di servizio civile prestato dal 13/9/2017 al 30/10/17 e dal 31/10/10 al 31/8/2018, per complessivi 317 giorni.

Di conseguenza, la rideterminazione del punteggio totale in graduatoria dovrà essere la seguente, tanto per il profilo di assistente amministrativo che di collaboratore scolastico:

- **12,70** così determinato:

- *6,70 punti per il titolo di studio, diploma di maturità;

- *6,00 punti attribuiti a fronte di titoli e dei servizi dichiarati per il servizio civile espletato dalla ricorrente.

Si auspica, pertanto che l'Ill.mo Giudice adito voglia accogliere la spiegata domanda per tutti i motivi dedotti in atti.

ISTANZA DI NOTIFICAZIONE EX ART. 151 C.P.C



Con riferimento alla notifica ai controinteressati, si osserva che, anche per celerità ed economia processuale, mancando nelle graduatorie pubblicate dagli Istituti sopra richiamati (Istituto Comprensivo "Valle Savio", corrente in Viale Matteotti, 73 - 47025 Mercato Saraceno (FC); Istituto Comprensivo di Sogliano al Rubicone, corrente in Via A. Moro, 6 47030 - Sogliano al Rubicone (FC); e Istituto Comprensivo di Bagno di Romagna, corrente in Via Nazario Sauro, 1 - San Piero in Bagno - 47021 Bagno di Romagna (FC)) – qualsiasi indicazione di residenza e gli altri dati identificativi dei soggetti in graduatoria, sussistono i presupposti per autorizzare la notifica ex art. 151 c.p.c. (derogando alle onerose formalità previste dall'art. 150 c.p.c.), mediante pubblicazione del ricorso e del decreto di fissazione udienza nel sito internet del MIUR e/o del predetto Istituto scolastico.

Infatti, ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso andrà notificato a tutti i potenziali controinteressati, ossia a tutti coloro che ora si trovano in una migliore collocazione in graduatoria rispetto al ricorrente. Tuttavia, la notifica del ricorso nei modi ordinari risulterebbe impossibile in ragione dell'impossibilità di identificare gli stessi.

Si rileva, altresì, che la tradizionale notifica per pubblici proclami sia oltremodo onerosa per la parte ricorrente, e comunque, secondo il Consiglio di Stato (ord. n. 106 del 19.02.1990), la stessa non appare comunque idonea allo scopo, non potendosi ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino, potenziale convenuto in giudizio, di prendere visione costante della Gazzetta Ufficiale. Al contrario, il sito istituzionale del Ministero e la sede locale è, invece, costantemente seguito da tutti i candidati/aspiranti alle graduatorie, in quanto oggi mezzo di comunicazione ufficiale, quale anche strumento di pubblicazione dei singoli provvedimenti.

Pertanto, tale mezzo appare più idoneo ai fini che qui interessano.

Sul punto, valga il seguente arresto: *“In tema di notificazioni autorizzate dal Giudice ai sensi dell'art. 151 c.p.c., le forme devono trovare corrispondenza nello scopo dell'atto e le modalità prescelte debbono garantire i principi fondamentali del diritto di difesa e del diritto al contraddittorio”* (cfr. Cass. civ., Sez. VI, 11.10.2017 n. 23919).

Ritenuto quanto sopra, la presente difesa formula



ISTANZA

affinché l'Ill.mo Giudicante Voglia

AUTORIZZARE

la notificazione del presente ricorso ai controinteressati con modalità diverse da quelle ordinarie, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., ossia mediante la pubblicazione del ricorso e dell'emanando decreto di fissazione dell'udienza sul sito internet istituzionale del MIUR e/o dell'Istituto Comprensivo "Valle Savio", corrente in Viale Matteotti, 73 - 47025 Mercato Saraceno (FC); dell'Istituto Comprensivo di Sogliano al Rubicone, corrente in Via A. Moro, 6 47030 - Sogliano al Rubicone (FC); e dell'Istituto Comprensivo di Bagno di Romagna, corrente in Via Nazario Sauro, 1 - San Piero in Bagno - 47021 Bagno di Romagna (FC).

Per le suesposte ragioni, la Sig.ra Rossi, ut supra rappresentata, difesa e domiciliata,

RICORRE

All'Ill.mo Tribunale di Forlì – in funzione di Giudice del Lavoro, affinché, emanati i provvedimenti di rito e fissata l'udienza di discussione, voglia accogliere nei confronti della ricorrente le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia l'Ill.mo Giudice del Lavoro adito, *contrariis reiectis*:

- in via preliminare, autorizzare la notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza ex art. 151 c.p.c. mediante la pubblicazione sul sito internet del MIUR e/o degli istituti sopra richiamati;

-nel merito, riconoscere, per ogni singolo profilo di pertinenza della ricorrente, il giusto punteggio pari a 6,00 punti totali per il servizio civile espletato e disatteso dal MIUR (dal 13.9.2017 al 12.9.2018);

- riconoscere e attribuire, così, alla ricorrente nelle graduatorie definitive di circolo e di istituto di III fascia del personale ATA, pubblicate dall'Istituto Comprensivo "Valle Savio", corrente in Viale Matteotti, 73 - 47025 Mercato Saraceno (FC); dall'Istituto Comprensivo di Sogliano al Ru-



bicone, corrente in Via A. Moro, 6 47030 - Sogliano al Rubicone (FC); e dall'Istituto Comprensivo di Bagno di Romagna, corrente in Via Nazario Sauro n.1, 47021 Bagno di Romagna (FC), valide per il triennio 2021/2024, il diritto ad un punteggio complessivo di:

12,70 per il profilo di assistente tecnico e assistente amministrativo;

12,70 per il profilo di collaboratore scolastico;

- in ogni caso, adottare tutti i provvedimenti ritenuti più idonei ed opportuni a tutela della posizione e del diritto soggettivo della ricorrente.

Con vittoria di spese e compensi di giudizio, oltre accessori come per legge.

Salvis iuribus.

Ai sensi del D.P.R. 30.05.2002 n. 115 e succ. modif. si dichiara che il valore della presente causa è indeterminato, per c.u. assolto pari ad € 259,00.

Si producono con allegazione nel fascicolo di parte i seguenti documenti:

1. Domanda inserimento graduatorie ATA e domanda conferimento supplenze;
2. Attestato svolgimento servizio civile;
3. Punteggio conferito;
4. Graduatoria istituti d'interesse;
5. Tabelle di valutazione dei titoli A/1 e A/5;
6. Giurisprudenza favorevole sul punto (Doc.6A-6L).

Con Ossequio.

Cesena 02/05/2024

Avv. Carmela Moriconi

Avv. Giovanni Del Testa

